

rapporto:

X

Le Cooperative edilizie indicate nell'elenco (1) stesso - di mutui in connessione con le disposizioni della legge 2 luglio 1949, n. 408, avendo avuto concreti affidamenti da parte del Ministero dei LL. PP. per l'assegnazione, fino alla concorrenza dell'importo richiesto a mutuo, del contributo dello Stato previsto dalla legge medesima.

Allo scopo di poter ottenere più facilmente l'assegnazione definitiva di detto contributo, le Cooperative interessate hanno fatto vive sollecitazioni perché l'Istituto rilasci loro un impegno di massima, relativamente alla concessione dei mutui richiesti, per dimostrare al Ministero dei LL. PP. che è stato assicurato il finanziamento delle costruzioni che saranno eseguite in base a progetti da predisporre dalle Cooperative suddette e da approvarsi dal suddetto Ministero.

In caso di approvazione i mutui saranno convenuti, dopo la necessaria istruttoria, in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al 6-16 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.